

**Parti**

*Ricorrente:* Corpul Național al Polițiștilor — Nell'interesse dei suoi membri, appartenenti al corpo di polizia giudiziaria di Alba

*Convenuti:* Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) e Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ)

**Questione pregiudiziale**

Se le disposizioni degli artt. 17, n. 1, 20 e 21, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretate nel senso che ostano a riduzioni retributive come quelle operate dallo Stato rumeno con legge n. 118/2010 e con legge n. 285/2010

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 26 agosto 2011 — Sandra Schüsslbauer, Martin Schüsslbauer, Maximilian Schüsslbauer/Iberia Lineas Aéreas de España, S. A.**

(Causa C-436/11)

(2011/C 331/15)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti**

*Ricorrenti:* Sandra Schüsslbauer, Martin Schüsslbauer, Maximilian Schüsslbauer

*Convenuta:* Iberia Lineas Aéreas de España, S. A.

**Questione pregiudiziale**

Se al passeggero spetti una compensazione pecuniaria in base all'art. 7 del regolamento (CE) 261/2004<sup>(1)</sup>, qualora il volo sia stato ritardato per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti nell'art. 6, n. 1, del regolamento, ma l'arrivo alla destinazione finale avvenga almeno tre ore dopo l'orario d'arrivo previsto.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 26 agosto 2011 — Ekkerhard Schauß/Transportes Aéreos Portugueses, Sociedade Anónima (SA)**

(Causa C-437/11)

(2011/C 331/16)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti**

*Ricorrente:* Ekkerhard Schauß

*Convenuta:* Transportes Aéreos Portugueses, Sociedade Anónima (SA)

**Questione pregiudiziale**

Se al passeggero spetti una compensazione pecuniaria in base all'art. 7 del regolamento (CE) 261/2004<sup>(1)</sup>, qualora il volo sia stato ritardato per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti nell'art. 6, n. 1, del regolamento, ma l'arrivo alla destinazione finale avvenga almeno tre ore dopo l'orario d'arrivo previsto.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 26 agosto 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 giugno 2011, cause riunite T-208/08 e T-209/08, Gosselin Group NV e Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissione europea**

(Causa C-440/11P)

(2011/C 331/17)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, S. Noë e F. Ronkes Agerbeek)

*Altre parti nel procedimento:* Gosselin Group NV, in precedenza Gosselin World Wide Moving NV, e Stichting Administratiekantoor Portielje

**Conclusioni della ricorrente**

La Commissione chiede che la Corte voglia:

— Annullare la sentenza impugnata nella parte in cui annulla la decisione C(2008) 926, come modificata dalla decisione C(2009) 5810, laddove riguarda la Stichting Administratiekantoor Portielje;

— Respingere l'impugnazione della Portielje;

— Condannare la Portielje alle spese per i procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.